**INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D’ISTITUTO**

**1. Tipologie di tasse scolastiche**

**Le tasse scolastiche (versate direttamente all’erario)**

A partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, previsto dall'art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

**Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.**

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche ([Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200](http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf)) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

**Tassa di iscrizione**: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

**Tassa di frequenza**: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di **15,13 euro**.

**Tassa di esame:** deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di **12.09 euro**. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

**Tassa di diploma:**la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di **15,13 euro**, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

PROSPETTO di RIEPILOGO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe** | **Tassa iscrizione** | **Tassa frequenza** |  | **Tassa esame di** |  | **Tassa diploma** |  | **Tassa esami** |  |
|  |  |  |  | **Stato** |  |  |  | **idoneità/integrativi** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | *non dovuta* | *non dovuta* | **---** |  | **---** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | *non dovuta* | *non dovuta* | **---** |  | **---** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | € 12,09 |  |
| **3** | *non dovuta* | *non dovuta* | **---** |  | **---** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 6,04\* | € 15,13 | **---** |  | **---** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | *non dovuta* | € 15,13 |  | € 12,09 |  | € 15,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) si paga solo una volta.

**2. Esenzione dalle tasse scolastiche statali**

L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

* **ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10;**
* **l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;**
* **i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.**

L’esonero può essere ammesso in caso di:

1. **Esonero per meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economichequando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.
2. **Motivi economici:** Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (**ISEE**), al di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, è pari a **€ 20.000,00**.

La disposizione si applica a decorrere dall'a.s. 2019/20 per gli iscritti alle classi quarte e quinte.

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero**.**

**3. Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche**

**Richiesta di esonero per merito**: in attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell’ a.s. in corso, l’alunno (se maggiorenne) o il genitore dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito,barrando la casella sul modulo di iscrizione. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

**Richiesta di esonero per motivi economici**: Le domande, dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse per reddito, vanno presentate in carta semplice al D.S. dell’Istituto, compilando l’apposito modello ***“Richiesta esonero tasse scolastiche”*** scaricabile al seguente link <https://www.canudo.edu.it/index.php/iscrizioni-canudo.html> entro il termine delle iscrizioni, allegando il modello ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero .

**4. Contributo di Istituto**

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo approvate dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti, sono affisse all’albo dell’Istituto e sul sito internet.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d’Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

* pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni **(obbligatorio)**;
* ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa;
* spese per innovazione tecnologica;
* partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico.

Il contributo e il suo utilizzo vengono stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto.

Il contributo viene versato entro il termine previsto per l’iscrizione (a febbraio/marzo per gli studenti che si iscrivono dalla seconda alla quinta, e a giugno, dopo l’esame, per gli studenti della secondaria inferiore che si iscrivono alla classe prima).

***Il contributo va versato anche dagli studenti che trascorreranno un certo periodo di studio o l’intero anno scolastico all’estero.***

 In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, “le erogazioni liberali” agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Per usufruire della detraibilità del contributo deve essere conservata la ricevuta del versamento.

**5. Richiesta di rimborso**

 Per richiedere il **rimborso delle tasse** nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore dell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa **richiesta all'Agenzia delle Entrate** presso cui l'importo è stato versato, debitamente vidimata dal Dirigente Scolastico tramite il modello “**Richiesta rimborso tasse scolastiche**” scaricabile al seguente link: <https://www.canudo.edu.it/index.php/iscrizioni-canudo.html>

 Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il **contributo d'istituto** (trasferimento ad altro istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di residenza, ecc. ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso.

 La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento, su apposito modello **“Richiesta Rimborso Contributo Volontario”** scaricabile al seguente link: <https://www.canudo.edu.it/index.php/iscrizioni-canudo.html>, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l’intestatario su cui deve essere fatto il rimborso.

Dopo tale data non sarà più possibile richiedere rimborsi.

Se lo studente non ha mai frequentato l’istituto, il rimborso verrà restituito al 100%.

**In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.**

**6. Quadro sintetico**

Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chi si iscrive** | **Cosa paga** | **Quando** |
|  |  |  |
| **alla classe PRIMA** | Contributo d’Istituto | a giugno, con la conferma della domanda |
|  |  | d’iscrizione |
| **alla classe SECONDA** | Contributo d’Istituto | a febbraio/marzo, quando si presenta la domanda |
|  |  | d’iscrizione |
| **alla classe TERZA** | Contributo d’Istituto | a febbraio/marzo, quando si presenta la domanda |
|  |  | d’iscrizione |
| **alla classe QUARTA** | Tassa d’iscrizione (\*\*) | a febbraio/marzo, quando si presenta la domanda |
|  | Tassa di frequenza (\*\*) | d’iscrizione |
|  | Contributo d’Istituto (\*) |  |
| **alla classe QUINTA** | Tassa di frequenza (\*\*) | a febbraio/marzo, quando si presenta la domanda |
|  | Contributo d’Istituto (\*) | d’iscrizione |
|  |  |  |

* La tassa d’iscrizione e la tassa di frequenza sono soggette a esenzione per reddito o per merito  *(media scolastica non inferiore a 8/10*).